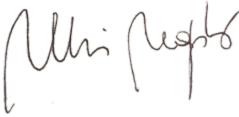


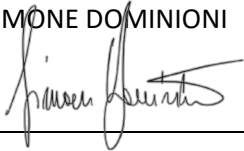
Policy Whistleblowing

Richiesto da: SMART s.r.l.

Rivisto da:



Approvato da: SIMONE DOMINIONI



Indice

1. Scopo e finalità	3
2. Riferimenti normativi e documentali.....	3
3. Diffusione, comunicazione e iniziative di sensibilizzazione.....	4
4. Segnalante, altri soggetti collegati e ambito di estensione delle tutele	4
5. Oggetto della Segnalazione	5
5.1 Azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati.....	6
5.2 Azioni, fatti e condotte che non possono essere segnalate	7
5.3 Segnalazioni non rilevanti.....	7
6. Contenuto della segnalazione	7
7. Il Responsabile della gestione della segnalazione interna	8
8. Il canale di segnalazione interna	8
9. Il canale di segnalazione esterna	8
10. Divulgazioni pubbliche.....	10
11. La Segnalazione di condotte illecite	10
12. La tutela della riservatezza del Segnalante, delle persone segnalate o coinvolte e di altri soggetti	11
13. Trattamento dei dati personali	13
14. Divieto di ritorsione o discriminazione nei confronti del Segnalante	13
15. Responsabilità del Segnalante	13
16. Tracciabilità e archiviazione.....	14
17. Apparato Sanzionatorio	14

1. Scopo e finalità

Smart S.r.l. (di seguito anche la “**Società**”) si è dotata del sistema di “*Whistleblowing*” (di seguito anche “**Segnalazioni**”) previsto dal D. Lgs. 24/2023 e s.m.i., con il quale l’Italia ha dato “*Attuazione alla Direttiva (UE) 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” (di seguito, anche il “**Decreto Whistleblowing**”). Il Decreto Whistleblowing, nel solco della Direttiva europea, persegue la finalità di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l’integrità dell’ente privato di appartenenza (ed anche pubblico), e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa.

La Società si era già dotata di un sistema di segnalazioni, disciplinato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, in conformità a quanto disposto dalla L. 179/2017, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”.

Il sistema di *whistleblowing* è stato adottato anche allo scopo di individuare e contrastare possibili violazioni del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e delle Policy e Procedure adottati dalla Società, nonché altri comportamenti illeciti o irregolari (come meglio specificato al paragrafo 5) che possano minare l’integrità dell’Ente.

La Policy, pertanto, nel disciplinare il sistema di gestione delle Segnalazioni, in attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico della Società, persegue lo scopo di diffondere una cultura dell’etica, della legalità e della trasparenza all’interno dell’organizzazione e nei rapporti con la stessa.

2. Riferimenti normativi e documentali

- Direttiva (UE) 1937/2019, riguardante “*La protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione*”;
- Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla “*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;
- D. Lgs. 231/2001, recante “*La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica*”;
- D. Lgs. 24/2023, “*Attuazione della Direttiva (UE) 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”;
- Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, emanate da Confindustria ed aggiornate a giugno 2021;
- Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate da ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023;

- Parere del 6 luglio 2023, n. 9912239, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni, pubblicato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 4 agosto 2023;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- Codice Etico;
- Policy e Procedure aziendali;
- CCNL FIPE per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo dell'8 febbraio 2018 e s.m.i.

3. Diffusione, comunicazione e iniziative di sensibilizzazione

La **diffusione** della Policy avviene in conformità a quanto previsto dalla normativa, attraverso una pluralità di mezzi, inclusi gli spazi di affissione sui luoghi di lavoro (*i.e.* bacheche) e la pubblicazione sul sito *internet*.

La Società, inoltre, intraprende iniziative di **comunicazione** e **formazione** del personale sulla Policy, anche tramite attività di promozione culturale sulla disciplina del *whistleblowing*.

4. Segnalante, altri soggetti collegati e ambito di estensione delle tutele

È inteso come **Segnalante** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica (si *vd. infra*) circa violazioni di cui è venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte a favore della Società.

Ai sensi della presente Policy, i Segnalanti possono essere:

- a) **soggetti interni** alla Società (intesi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli azionisti, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza, i dipendenti e i lavoratori impiegati con contratto di somministrazione, gli stagisti ed i tirocinanti; i volontari, i lavoratori parasubordinati e i collaboratori privi di posizione IVA, anche occasionali);
- b) **soggetti esterni** alla Società (intesi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoratori autonomi, collaboratori esterni, liberi professionisti e consulenti titolari di autonoma posizione IVA, coloro il cui rapporto di lavoro è terminato o non è ancora incominciato, quali ex dipendenti o candidati, i partner, i clienti, i fornitori e coloro che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori, gli azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza o rappresentanza).

Le tutele a favore del **Segnalante** (cd. "*misure di protezione*"), di cui ai successivi paragrafi, si estendono anche alle seguenti figure:

- facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione);
- persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- colleghi di lavoro del segnalante a lui legati da un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante o per i quali le persone tutelate lavorano.

Come previsto dal Decreto Whistleblowing, la tutela del Segnalante è garantita anche nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico (ossia lavorativo) non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fase precontrattuali;
- b) durante il periodo lavorativo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (ossia lavorativo), se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. Oggetto della Segnalazione

Formano **oggetto di Segnalazione** le violazioni di disposizioni normative nazionali o europee e i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico e/o l'integrità della Società, tra i quali:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente;
- altri atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e/o riguardanti il mercato interno.

Sono altresì oggetto di Segnalazione le condotte (o sospette condotte) illecite in quanto non conformi al Codice Etico, alle Policy e alle Procedure adottati dalla Società. Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il Segnalante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro e, quindi, ricomprendono quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede ed essere verificabili, ossia adeguatamente circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Pertanto, le Segnalazioni che saranno prese in considerazione sono soltanto quelle circostanziate e fondate e che riguardano fatti riscontrati direttamente dal Segnalante, non basati su supposizioni o voci correnti.

Inoltre, il sistema di segnalazione non potrà essere utilizzato dal Segnalante per scopi meramente personali, per rivendicazioni o lamentele, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

L'Organismo di Vigilanza in qualità di soggetto designato alla ricezione e all'esame delle segnalazioni – come meglio specificato al paragrafo 5 – valuterà tutte le segnalazioni ricevute, intraprendendo le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata.

Gli eventuali provvedimenti disciplinari saranno applicati dagli Organi aziendali competenti, in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società.

5.1 Azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati

Con l'intento di facilitare il Segnalante nell'identificazione dei **fatti che possono essere oggetto di Segnalazione**, si riporta di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ovvero vincolante, un elenco di violazioni e/o condotte rilevanti:

- ✓ violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico, delle Policy e delle Procedure adottati dalla Società;
- ✓ dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni (e.g. agevolazione di una pratica) o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (e.g. mancata elevazione di un verbale di contestazione per irregolarità fiscali);
- ✓ comportamenti volti ad ostacolare le attività della Pubblica Amministrazione (e.g. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- ✓ promessa o dazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o clienti;
- ✓ accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio da fornitori/altri soggetti, in scambio di favori o comportamenti infedeli;
- ✓ accordi illeciti con fornitori, consulenti, clienti, concorrenti (e.g. emissione di fatture fittizie, accordi sui prezzi etc.);
- ✓ falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti;
- ✓ irregolarità negli adempimenti contabili-amministrativi o fiscali, o nella formazione del bilancio di esercizio della Società;
- ✓ falsificazione di note spese (e.g. rimborsi "gonfiati" o per false trasferte);
- ✓ furti di denaro, valori, forniture o altri beni appartenenti alla Società o a clienti;
- ✓ rivelazione non autorizzata di informazioni confidenziali;
- ✓ frodi informatiche;
- ✓ comportamenti volti ad ostacolare la parità tra donne e uomini rispetto ai loro diritti, al trattamento, alle responsabilità, alle opportunità e ai risultati economici e sociali;
- ✓ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente;
- ✓ altro previsto dalla normativa, consultabile integralmente nell'apposito allegato del Decreto Whistleblowing (raggiungibile al seguente indirizzo, al momento dell'adozione della presente Policy: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg>).

5.2 Azioni, fatti e condotte che non possono essere segnalate

Il sistema di *whistleblowing* non deve essere utilizzato per offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti o per diffondere consapevolmente accuse infondate.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è **vietato** quindi:

- (i) il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- (ii) l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- (iii) l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Soggetto Segnalato;
- (iv) l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il Soggetto Segnalato;
- (v) altro non previsto dalla normativa.

5.3 Segnalazioni non rilevanti

Le Segnalazioni devono essere pertinenti al campo di applicazione della presente Policy.

In particolare, sono ritenute **non rilevanti** Segnalazioni che:

- (i) si riferiscono a Soggetti Segnalati o a società che non fanno parte del campo di applicazione definito dalla presente Policy;
- (ii) si riferiscono a fatti, azioni o comportamenti che non sono oggetto di Segnalazione ai sensi della presente Policy;
- (iii) attengono esclusivamente ad aspetti della vita privata del Soggetto Segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa/professionale svolta all'interno della Società o nei rapporti con la stessa;
- (iv) hanno ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del Segnalante;
- (v) risultano incomplete e/o non circostanziate e verificabili secondo quanto previsto al successivo paragrafo;
- (vi) altro non previsto dalla normativa.

6. Contenuto della segnalazione

Le Segnalazioni devono essere circostanziate, verificabili e complete di tutte le informazioni utili all'accertamento dei fatti e all'individuazione dei soggetti cui attribuire le violazioni.

Il Segnalante è responsabile del contenuto della Segnalazione.

In particolare, **la Segnalazione deve contenere**, quantomeno:

- ✓ la chiara e completa descrizione della condotta illecita oggetto di Segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;

- ✓ la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- ✓ il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i cui attribuire la responsabilità dei fatti segnalati;
- ✓ idonea documentazione di supporto ovvero gli eventuali documenti finalizzati a verificare la fondatezza dei fatti riportati;
- ✓ ogni altra informazione utile al riscontro dei fatti segnalati.

La Segnalazione da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante è considerata anonima.

Le Segnalazioni anonime, in quanto prive di elementi che consentano di identificarne univocamente l'autore, sono prese in considerazione per approfondimenti e verifiche solo qualora siano adeguatamente circostanziate, rese con dovizia di particolari e comunque tali da far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti chiaramente determinati e identificabili (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di specifici uffici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

In assenza dei predetti elementi, la Segnalazione anonima viene esclusivamente archiviata. Si ricorda che è sempre garantita la riservatezza dei dati del Segnalante, nonché la protezione dello stesso da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione.

7. Il Responsabile della gestione della segnalazione interna

Nell'ottica di poter realizzare con efficacia le finalità della disciplina vigente, e dunque di salvaguardare l'integrità della Società e tutelare il Segnalante, il **Responsabile della gestione** delle Segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza.

I soggetti che precedono (di seguito definiti "Responsabili della gestione della segnalazione"), ai fini della gestione della Segnalazione, sono dotati di specifica formazione e garantiscono il requisito dell'autonomia.

8. Il canale di segnalazione interna

In conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, le Segnalazioni possono avvenire secondo i **canali** di seguito riportati, che garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

➤ MODALITÀ DELLE SEGNALEZIONI - FORMA SCRITTA

La Società si è dotata di una piattaforma idonea a garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della Segnalante, degli eventuali terzi citati nella Segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Non è consentito l'accesso alla piattaforma al personale non autorizzato.

La piattaforma è raggiungibile al seguente indirizzo:

wb.smart.to.it

➤ MODALITÀ DELLE SEGNALEZIONI - FORMA ORALE

È prevista altresì la possibilità di poter segnalare:

mediante un incontro diretto, su richiesta del Segnalante

9. Il canale di segnalazione esterna

Nei casi previsti dalla normativa, il Segnalante potrà, altresì, effettuare una segnalazione c.d. “esterna”.

In tal caso, il destinatario della Segnalazione sarà l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) la quale attiva e gestisce un canale di segnalazione esterna, accessibile dal sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, compilando il Modulo *on line* per le segnalazioni “*provenienti da dipendenti o collaboratori di un’impresa fornitrice di beni o servizi (o che realizza opere) in favore della pubblica amministrazione*”.

La normativa prevede la possibilità di segnalazione esterna qualora:

- ✓ sia stata già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
- ✓ si abbiano fondati motivi di ritenere che, se fosse effettuata una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa essere motivo di ritorsione/discriminazione;
- ✓ si abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne sono disponibili sul sito *internet* dell’ANAC che include, tra l’altro, i propri contatti quali, in particolare, il numero di telefono (indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate), il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata.

In particolare, ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di Segnalazione esterna e provvede a:

- ✓ fornire agli interessati informazioni sull’uso del canale di Segnalazione esterna e del canale di Segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione;
- ✓ dare avviso al Segnalante del ricevimento della Segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria del Segnalante ovvero salvo il caso in cui l’ANAC ritenga che l’avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell’identità del Segnalante;
- ✓ interloquire con il Segnalante, richiedendogli, se necessario, integrazioni;
- ✓ dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- ✓ svolgere l’istruttoria necessaria a dare seguito alla Segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- ✓ dare riscontro al Segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento
- ✓ comunicare al Segnalante l’esito finale, che può consistere anche nella:
 - archiviazione (es. lieve entità della violazione);
 - trasmissione alle autorità competenti;
 - raccomandazione;

- sanzione amministrativa.

10. Divulgazioni pubbliche

Il Segnalante, ai sensi del Decreto Whistleblowing, è tutelato anche quando effettua una c.d. “**divulgazione pubblica**” delle informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

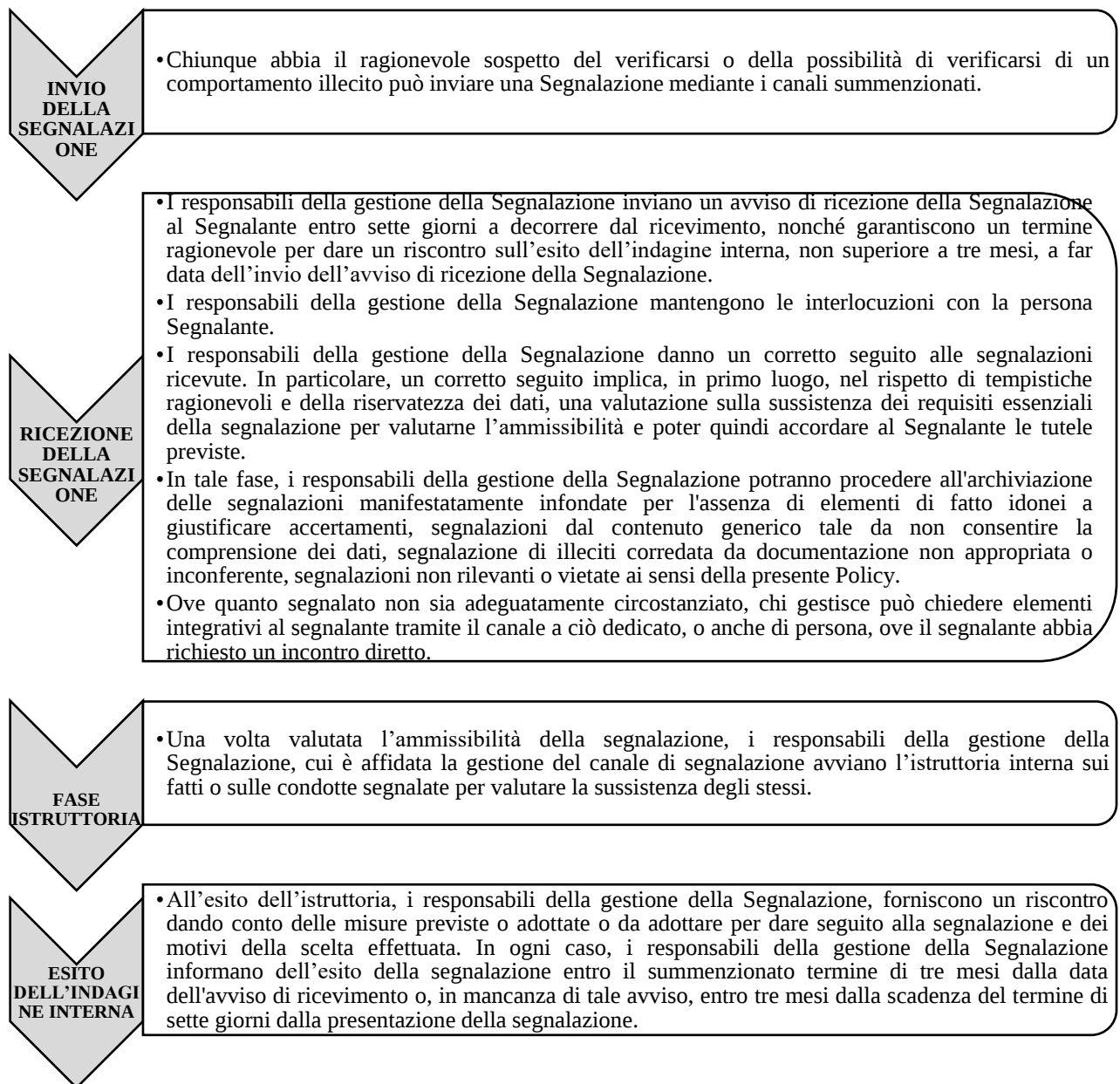
La tutela del Segnalante che effettua una divulgazione pubblica è garantita solo se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- ✓ il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa, ma non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- ✓ il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ✓ il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

11. La Segnalazione di condotte illecite

Tutte le Segnalazioni e le informazioni relative ad azioni, indagini e risoluzioni successive devono essere registrate e conservate in conformità ai requisiti di legge.

A tal fine, nel caso di Segnalazione di condotte illecite, l'**iter** prevede:



12. La tutela della riservatezza del Segnalante, delle persone segnalate o coinvolte e di altri soggetti

In caso di Segnalazione interna o esterna, è compito dei Responsabili della gestione della Segnalazione garantire la **riservatezza del Segnalante** sin dal momento della presa in carico della Segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata. Il Decreto Whistleblowing, nell'ottica di estendere quanto più possibile il sistema delle tutele, ha riconosciuto che la riservatezza vada garantita anche alle persone segnalate o comunque coinvolte e di altri soggetti diversi dal Segnalante.

Come previsto dal Decreto Whistleblowing, l'obbligo di riservatezza è esteso non solo al nominativo del Segnalante e dei soggetti di cui sopra, ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento, ivi inclusa la documentazione allegata, da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente tale identità.

In particolare, durante le attività di analisi preliminare e/o di approfondimento istruttorio della Segnalazione, le persone coinvolte e quelle menzionate nella Segnalazione potrebbero essere informate di

queste attività, ma, in nessun caso, verrà avviato un procedimento unicamente a motivo della mera Segnalazione, in assenza di concreti riscontri sul contenuto della medesima.

Le persone coinvolte e quelle menzionate nella Segnalazione potrebbero non essere informate in merito al trattamento dei loro dati personali, fintantoché ciò risulti necessario a garantire la corretta gestione delle indagini e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e, ove applicabile, dal CCNL.

In ogni caso, l'identità delle Persone Coinvolte e di quelle menzionate nella Segnalazione è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione stessa, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto (ad esempio nel caso di richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria).

In generale, la tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. In particolare, nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Società contro il presunto autore della violazione, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui, l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del Segnalante.

La riservatezza del Segnalante può non essere rispettata invece quando:

- ✓ vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- ✓ è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;
- ✓ l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Fermo quanto sopra, le misure di protezione previste dalla presente Policy si applicano solo se:

- ✓ al momento della Segnalazione, o della denuncia, o della divulgazione pubblica, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo della presente Policy ai sensi del Decreto Whistleblowing;
- ✓ la Segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto della presente Policy ai sensi del Decreto Whistleblowing.

Le tutele non sono garantite, con la possibile applicazione di quanto previsto ai successivi paragrafi 15 e 17 sulla responsabilità del Segnalante e sull'apparato sanzionatorio, laddove sia accertata:

- ✓ la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, anche con sentenza di primo grado;
- ✓ la responsabilità civile del Segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

13. Trattamento dei dati personali

La Società è titolare del trattamento ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR** e fornisce agli interessati una specifica informativa privacy al riguardo, da intendersi qui integralmente richiamata.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti e autorizzate a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni (responsabili della gestione della segnalazione) senza il suo libero, specifico ed espresso consenso.

14. Divieto di ritorsione o discriminazione nei confronti del Segnalante

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna **forma di ritorsione o misura discriminatoria** collegata, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono, ad esempio, le azioni disciplinari ingiustificate ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Qualora un Destinatario ritenga di essere stato vittima di un comportamento vietato dalla presente Policy, potrà informare i responsabili della gestione delle segnalazioni. Nel caso in cui venga accertato che un Destinatario è stato vittima di una condotta vietata, verranno adottate le opportune misure correttive per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione o ritorsione e avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della discriminazione, anche in conformità con il successivo paragrafo 17.

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono al Segnalante misure di sostegno quali informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito in merito a:

- modalità di Segnalazione e protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'UE;
- diritti delle persone coinvolte nella Segnalazione;
- modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

15. Responsabilità del Segnalante

La Policy lascia impregiudicata la **responsabilità**, anche disciplinare, del **Segnalante** nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria nonché di segnalazione, effettuata con dolo o colpa grave, di fatti non rispondenti al vero.

Ai sensi del Decreto Whistleblowing, l'ANAC può irrogare una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro nei confronti del Segnalante, ove sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per gli illeciti di calunnia e diffamazione.

Sono altresì fonte di responsabilità, anche in sede disciplinare, eventuali forme di abuso della presente Policy, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Policy.

16. Tracciabilità e archiviazione

La Società adotta adeguate misure tecnico-organizzative, anche ai sensi dell'art. 32 del GDPR, per il trattamento e, in particolare, la conservazione delle informazioni e della documentazione relative all'identità del segnalante e ai contenuti della segnalazione ai sensi del Decreto Whistleblowing.

Le Segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione, nel rispetto dei tempi di conservazioni indicati nell'informativa Whistleblowing della Società.

Nel caso di Segnalazione mediante forma orale, deve essere garantita la conservazione ai sensi del Decreto Whistleblowing; in particolare:

- quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un **incontro**, essa, previo consenso del Segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. Il Segnalante dovrà verificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

La Policy, redatta in conformità ai requisiti indicati dalla normativa vigente ed ai valori del Codice Etico, costituisce anche parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

17. Apparato Sanzionatorio

La Società adotterà le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque interferisca con, o utilizzi impropriamente, i canali di Whistleblowing adottati per la ricezione delle Segnalazioni:

- violando le misure a tutela del Segnalante o delle Persone Coinvolte o comunque menzionate nella Segnalazione;
- ponendo in essere azioni ritorsive o discriminatorie ai danni del Segnalante in conseguenza della sua Segnalazione;
- effettuando con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare danno ingiusto e/o pregiudizio alla Persona Coinvolta o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

La Società provvederà all'applicazione dei più opportuni provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori, ovvero iniziative giudiziarie nel caso in cui una persona coinvolta sia ritenuta responsabile delle violazioni indicate nella Segnalazione, sia essa proveniente da canali interni o esterni.